

ALLEGATO B



Standard professionale e formativo del

“MANUTENTORE DEL VERDE”

**Standard professionale e formativo del
*Manutentore del verde***

(Ai sensi dell'art. 12 della legge 26 luglio 2016, n 154 e dell'accordo in Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province Autonome dell' 08.06.2017)

Premessa	<p>La legge n. 154 del 28 luglio 2016, avente ad oggetto “Deleghe al governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, all’art. 12 disciplina “L’esercizio dell’attività di manutenzione del verde”.</p> <p>Esso prevede che “l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata sia dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all’art. 20, c. 1, lett. a) e c), del D. Lgs. 214/2005, che da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze”.</p> <p>I corsi di formazione per la qualificazione di Manutentore del verde debbono essere erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati, in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.</p>
Figura professionale	<p>Il Manutentore del verde allestisce, sistema e manutene aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione</p>

	<p>dell'impianto, in base a un progetto dato; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali, la difesa fitosanitaria dei vegetali. E' in grado di valutare le disposizioni fitosanitarie vigenti sul territorio in relazione a tutta l'attività svolta. E' in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. E' in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici.</p>
--	---

STANDARD PROFESSIONALE DEL MANUTENTORE DEL VERDE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 della Legge 154/2016 e dal conseguente Accordo, si individuano le seguenti competenze articolate in abilità minime e conoscenze essenziali.

1. Curare e mantenere aree verdi, parchi e giardini.
2. Costruire aree verdi, parchi e giardini.

1. CURARE E MANTENERE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI (ADA 1.242.806)	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<p>Applicare tecniche di preparazione del terreno Applicare tecniche di diserbo Applicare tecniche di trapianto e messa a dimora; Utilizzare attrezzi agricoli; Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI); Utilizzare sistemi di irrigazione; Utilizzare strumenti per distribuzione antiparassitari; Applicare la normativa fitosanitaria con particolare riferimento al passaporto delle piante; Applicare la normativa fitosanitaria con riferimento agli organismi nocivi da quarantena e eventuali prescrizioni; Applicare la normativa sul corretto smaltimento/recupero dei materiali vegetali di risulta;</p>	<p>Elementi di botanica generale Elementi di botanica sistematica Elementi di coltivazioni arboree Elementi di entomologia Elementi di fitopatologia Elementi di pedologia Elementi di normativa fitosanitaria Normativa in materia di scarti verdi</p>

2. COSTRUIRE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI (ADA 1.242.805)	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<p>Applicare tecniche di concimazione Applicare tecniche di potatura Applicare tecniche di difesa e diserbo Applicare tecniche di semina Utilizzare attrezzi agricoli Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI) Utilizzare sistemi di irrigazione Utilizzare strumenti per distribuzione di prodotti fitosanitari Applicare le prescrizioni fitosanitarie obbligatorie</p>	<p>Elementi di coltivazioni arboree Elementi di entomologia Principi di fisiologia vegetale Principi di agronomia generale e speciale Elementi di normativa fitosanitaria</p>

STANDARD FORMATIVO DEL MANUTENTORE DEL VERDE

Durata del percorso	<p>La durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione è di 80 ore complessive di cui almeno 30 ore di attività pratiche relativamente alle tecniche di potatura, concimazione, diserbo e difesa, utilizzo delle attrezzature e delle macchine agricole.</p>
Requisiti di accesso al corso	<p>Ai fini dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado; b) 18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale. <p>Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.</p> <p>Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore accreditato e autorizzato.</p>
Soggetti formatori	<p>I corsi di formazione sono erogati da soggetti accreditati in conformità alla Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio", approvata con Deliberazione di Giunta</p>

	<p>Regionale 29 novembre 2007, n.968 e successive modifiche ed integrazioni. Tali soggetti devono essere autorizzati dalla Regione Lazio secondo le procedure vigenti.</p>
<p>Frequenza</p>	<p>E' consentito un massimo di assenze pari al 20 % del monte ore complessivo. Superata tale percentuale il discente non potrà essere ammesso a sostenere la prova finale. Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) I soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali e associate alla qualificazione di Manutentore del verde. b) I soggetti in possesso delle qualificazioni professionali di "Operatore del verde" e "Tecnico dei giardini", presenti nel Repertorio regionale dei profili e delle competenze approvato dalla regione Lazio con la citata DGR 452/2012. <p>Sono fatte salve le disposizioni regionali inerenti le procedure di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, ovvero le procedure di riconoscimento dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo.</p>
<p>Verifica finale di apprendimento</p>	<p>La qualificazione all'attività di Manutentore del verde è rilasciata previo superamento di apposito esame volto a verificare l'acquisizione di adeguate competenze tecnico professionali previste dal corso. Accedono all'esame</p> <ul style="list-style-type: none"> a) I soggetti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo. I crediti formativi riconosciuti sono computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza; b) I soggetti che hanno avuto accesso al procedimento di certificazione delle competenze. <p>L'esame è organizzato e gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013. La Regione provvede alla costituzione della Commissione d'esame e alla disciplina delle prove d'esame nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia. Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione <i>di Manutentore del verde</i> ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.</p> <p>Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato di qualificazione</p>